

**ACCORDO PER LA CONTITOLARITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI**  
**ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679**

l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero (di seguito denominata Azienda Zero) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio, 1 , C.F. e p. iva [...], in qualità di Contitolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "Azienda Zero")

e

l'Azienda ULSS 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [...], C.F. e p. iva [...], (di seguito "Azienda Sanitaria), 02573090236

di seguito identificate anche come le "Parti".

**Premesso:**

1. che la Regione del Veneto con DGR n. 573/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/2009, ha delineato un nuovo modello regionale per la gestione dei sinistri dipendenti da responsabilità medica e approvato le "Linee guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende ULSS del Sistema Sanitario Regionale". Il modello, è stato integrato con la Delibera n. 567/2015 prevedendo una ripartizione in 5 aree territoriali, ciascuna delle quali gestisce le richieste di risarcimento che pervengono alle Aziende sanitarie in essa aggregate, mediante l'istituzione di un Ufficio Sinistri Centrale in ciascuna area e dei Comitati Valutazione Sinistri aziendali;
2. che il modello regionale prevede un sistema misto di gestione del rischio, pertanto gli aspetti contrattuali – assicurativi delle richieste di risarcimento sono gestite per il tramite del broker regionale Willis Tower Watson/Arena broker;
3. che l'attività di trattazione e definizione dei sinistri, sia stragiudiziale sia giudiziale, è supportata dall'implementazione del gestionale informatico registrato in una piattaforma regionale (GSRC) a cui accedono gli uffici sinistri aziendali e centrali, solo per l'Area di competenza territoriale, e secondo profili di accesso debitamente autorizzati da Azienda Zero;
4. che il modello regionale di gestione dei sinistri prevede l'intensificazione dell'azione di prevenzione del contenzioso e il miglioramento continuo di appropriatezza e sicurezza dei percorsi di cura e assistenziali da operarsi mediante ed in sinergia con le attività di gestione del rischio clinico;
5. che anche detta attività di contenimento e miglioramento è supportata dal gestionale informatico attraverso la sezione dedicata all'analisi di circostanze e fattori contribuenti, secondo i criteri propri del rischio clinico, per lo studio e la prevenzione degli eventi, a cui accedono i risk manager aziendali secondo specifiche profilazioni per competenza, debitamente autorizzate da Azienda Zero;
6. che il software regionale GSRC gestisce anche l'inserimento, da parte dei risk manager aziendali, e la validazione, da parte dell'UOC rischio clinico di Azienda Zero, degli eventi sentinella al fine di ottemperare anche al debito informativo verso il Ministero della Salute (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità – SIMES);
7. che con Delibera regionale n. 2255/2016, il software regionale è stato ulteriormente integrato con la sezione dedicata alla gestione delle Segnalazioni (*incident reporting*) che pervengono ai risk manager aziendali per le analisi di competenza come indicato al punto 4;
8. che l'art. 2 lettera g) della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha attribuito ad Azienda Zero le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, tra cui il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale e il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni, oltre alla produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza regionale, nonché il monitoraggio degli obiettivi di salute assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie;

9. che per l'espletamento delle funzioni di cui al punto che precede, pertanto, gli uffici preposti di Azienda Zero, accedono al gestionale regionale GSRC per la gestione anche assicurativa delle richieste di risarcimento, per il monitoraggio delle attività aziendali e della gestione delle risorse, infine per l'elaborazione statistica dei dati in modalità aggregata e/o anonimizzata;
10. che le attività sopra sintetizzate implicano il trattamento di dati personali, le cui finalità e mezzi di trattamento sono condivise congiuntamente dalle Parti sulla base di disposizioni normative, provvedimenti amministrativi, regolamenti, contratti e procedure aziendali;
11. che Azienda Zero esegue, in tale ambito, anche l'attività di gestione della piattaforma GSRC, e che è necessario regolare i reciproci rapporti anche in tale ambito ;
12. che le Parti intendono quindi con la presente scrittura definire i rispettivi compiti e le relative responsabilità sotto il profilo del trattamento dei dati ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento UE 679/2016, e dal D.Lgs 196/2013 così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 101/2018;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

### **1) Struttura dell'Accordo di contitolarità**

Il presente accordo si compone di 2 sezioni oltre alla Disposizioni finali

- SEZIONE I – Oggetto dell'Accordo, Definizioni, Obblighi e Responsabilità generali applicabili a tutte le attività di Trattamento.
- SEZIONE II – Condizioni applicabili per la contitolarità di trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR.

### **SEZIONE I – Oggetto dell'Accordo, Definizioni, Obblighi e Responsabilità generali applicabili a tutte le attività di Trattamento**

#### **2) Oggetto**

Il presente accordo regola i rapporti tra Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria per l'attività di trattamento dei dati personali, specificati nell'allegato A), relativamente alle attività di gestione sinistri e rischio clinico con le modalità in premessa indicate, disciplina le attività e le responsabilità che ciascuna delle Parti svolge ed assume in ragione dei trattamenti dalle stesse compiute, secondo le specifiche finalità, alla luce degli adempimenti che gravano su ciascuna di esse ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D.Lgs 196/2003 e smi (da ultimo modificato dal D.Lgs 101/2018) Attraverso l'Accordo le Parti intendono dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa europea, nazionale e regionale.

#### **3) Definizioni**

Ai fini delle clausole contenute nel presente contratto, si intende per:

- a) "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) "Codice ": il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.Lgs 101/2018)
- c) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali nell'ambito di specifici ruoli e funzioni;

- f) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- g) "interessato": persona fisica cui si riferiscono i dati personali
- h) "Dati personali in contitolarità": i dati personali riferiti alle categorie di interessati definite nell'Allegato "A" dell'Accordo;
- i) "Trattamenti di Azienda Zero": i trattamenti dei Dati personali in contitolarità svolti da Azienda Zero, così come elencati nell'Allegato "A" dell'Accordo;
- j) "Trattamenti dell'Azienda Sanitaria": i trattamenti dei Dati personali in contitolarità svolti dall'Azienda Sanitaria così come elencati nell'Allegato "A" dell'Accordo;
- k) "Punto di contatto": ogni riferimento che gli interessati possono utilizzare ai fini di contatto con i titolari, ed in particolare per l'esercizio dei propri diritti ex artt. 15-21 del GDPR;
- l) "Accordo": il presente accordo che disciplina i ruoli che Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria svolgono in conformità all'art. 26 del GDPR.
- m) "Estratto": il documento idoneo a fornire all'interessato il contenuto essenziale dell'Accordo ex art. 26, par. II del GDPR, che costituisce l'Allegato "B" dell'Accordo.
- n) "GSRC": il gestionale informatico posto a supporto dell'attività di gestione dei sinistri e del rischio clinico
- o) "EDPB" l'European Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati è l'organismo che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), ed è il gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.

#### 4) **Obblighi generali delle parti**

Ciascuna Parte accetta di esercitare tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati in qualità di titolare del trattamento.

Ciascuna Parte deve implementare le misure amministrative, tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali da essa trattati, dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale dall'alterazione, dall'accesso non autorizzato dalla divulgazione o dal trasferimento, dall'abuso e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento, in linea con la normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati e le raccomandazioni emanate dalle autorità competenti. In particolare:

- a. Azienda Zero è responsabile dell'attuazione di tutte le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali memorizzati sui propri server, piattaforme e sistemi e per assicurare che l'accesso all'account dell'Azienda Zero sulle proprie piattaforme e sistemi sia limitato a propri dipendenti e collaboratori a ciò debitamente autorizzati con profili di accesso personali, nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
- b. L'Azienda Sanitaria è responsabile dell'implementazione di tutte le misure di sicurezza per proteggere i propri server, piattaforme e sistemi e per assicurare che l'accesso all'account dell'Azienda Sanitaria sulle piattaforme e sui sistemi di Azienda Zero sia limitato a dipendenti e collaboratori a ciò debitamente autorizzati con profili di accesso personali, nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
- c. Ciascuna parte conviene che l'accesso ai dati personali forniti dall'altra parte sarà limitato esclusivamente ai propri collaboratori, autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per le finalità indicate nel presente accordo, e che gli stessi ricevano istruzioni e formazione adeguate sui principi della protezione dei dati, siano vincolati dagli stessi obblighi imposti alla parte a norma del presente accordo e siano soggetti all'obbligo di riservatezza. Ciascuna parte rimane pienamente responsabile di qualsiasi atto od omissione dei suoi collaboratori e di qualsiasi attività svolta sul gestionale GSRC.

#### 5) **Responsabilità ed indennizzo**

Le Parti convengono che qualora una parte sia ritenuta responsabile, anche parzialmente, per violazione degli obblighi di protezione dei dati ai sensi del presente accordo e delle norme applicabili sulla protezione dei dati, indennizzerà l'altra parte per qualsiasi costo, onere, danno, spesa o perdita che abbia subito, proporzionalmente alla propria quota di responsabilità.

#### **SEZIONE II – Condizioni applicabili per la contitolarità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 GDPR**

## 6) **Obblighi delle parti quali contitolari del trattamento dei dati**

Le disposizioni che seguono disciplinano le condizioni alle quali le Parti possono condividere i dati personali e garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali quando agiscono in qualità di titolari del trattamento per le attività di trattamento individuate nell'Allegato A.

### 6.1 **Obblighi di Azienda Zero**

Azienda Zero, quale contitolare del Trattamento, si obbliga e garantisce quanto segue :

- a) l'attuazione dei Trattamenti definiti nell'Allegato "A" in ragione delle sue funzioni e finalità come indicate nelle premesse;
- b) che i trattamenti dei Dati personali in contitolarità siano compiuti nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ;
- c) l'integrazione delle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR dando evidenza della contitolarità e del Punto di contatto, pubblicandole sul proprio sito aziendale;
- d) l'immediata comunicazione all' Azienda Sanitaria di qualsiasi richiesta ricevuta dagli interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR;
- e) l'adozione delle misure tecniche e organizzative ritenute più idonee, in ragione dell'evoluzione tecnologica e degli specifici trattamenti compiuti, ovvero intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in particolare potendo comportare i trattamenti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
- f) l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del GDPR;
- g) la collaborazione con l' Azienda Sanitaria nel caso di eventi di "data breach", attivandosi in conformità alle procedure previste, collaborando altresì nei rapporti con l'Autorità di controllo interessata a fronte del verificarsi dell'evento e per ogni altra necessità in ragione della quale si renda necessario il contatto con la stessa;
- h) la collaborazione con l'Azienda Sanitaria nella redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 del GDPR, laddove necessaria.

Atteso che Azienda Zero fornisce il gestionale informatico GSRC per l'attività sopra menzionata, con la sottoscrizione del presente atto , si obbliga altresì, quale gestore del sistema informatico ove risiedono le banche dati di cui all'allegato A, in relazione alle operazioni necessarie per la manutenzione e sviluppo del software e per l'attività di assistenza:

- a) ad adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB);
- b) a ricorrere a responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati e dal presente accordo e che il responsabile sia contrattualmente vincolato dagli stessi obblighi previsti dal presente atto per i contitolari.
- c) a rendere disponibili e comunicare ai propri fornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento del servizio o di obblighi di legge;
- d) a cooperare con l'Azienda Sanitaria in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e impegnarsi a fornire alla stessa tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

### 6.2 **Obblighi dell'Azienda Sanitaria**

L'Azienda Sanitaria si obbliga e garantisce quanto segue:

- a) l'attuazione dei Trattamenti definiti in Allegato "A" in ragione delle proprie funzioni e attività come delineate nelle premesse;
- b) di aver raccolto i dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di essere legalmente autorizzata a condividere i dati personali con Azienda Zero, di aver informato gli interessati – e, ove previsto dalla legge, di aver ottenuto il loro previo consenso - in merito alla condivisione dei dati personali e che tutti i trattamenti in contitolarità sono effettuati nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali

- c) l'integrazione delle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza della contitolarità e del Punto di contatto, raccogliendo il consenso ai trattamenti dei dati, laddove necessario;
- d) dispone il Punto di contatto ai fini di quanto richiesto dall'art. 26 del GDPR, garantendo in tal modo agli interessati, i cui dati personali rientrano fra i Dati personali in contitolarità, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR;
- e) su richiesta degli interessati, mette a disposizione l'Estratto del presente accordo;
- f) l'adozione delle misure tecniche e organizzative ritenute più idonee, in ragione dell'evoluzione tecnologica degli specifici trattamenti compiuti, ovvero intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in particolare potendo comportare i trattamenti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
- g) l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del GDPR;
- h) la collaborazione con Azienda Zero nel caso di eventi di "data breach", attivandosi in conformità alle procedure previste per eventi di tale natura, collaborando altresì nei rapporti con l'Autorità di controllo interessata a fronte di tali eventi e per ogni altra necessità in ragione della quale si renda necessario il contatto con la stessa;
- i) la collaborazione con Azienda Zero nella redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 del GDPR, laddove necessaria.

## 7) Responsabilità

Le Parti convengono che nel caso di violazione delle clausole del presente contratto dalla quale possa derivare un pregiudizio nei confronti degli interessati, la Parte responsabile terrà indenne l'altra da qualsivoglia conseguenza in danno a terzi e propri, con obbligo di manleva a fronte di pretese risarcitorie.

## 8) Diritti degli interessati - "Punto di contatto"

Viene garantito agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e si concorda di indicare quale Punto di contatto l'Azienda Sanitaria; qualora un interessato esercitasse tali diritti rivolgendosi ad Azienda Zero quest'ultima provvederà, entro 10 giorni, all'inoltro della richiesta al Punto di contatto dell'Azienda Sanitaria al seguente [*specificare recapito*], dandone contestualmente avviso all'interessato.

affari.general@aulss9.veneto.it

### DISPOSIZIONI FINALI

- 9) Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia svolta, in comune, l'attività del trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere
- 10) I riferimenti normativi contenuti nel presente contratto si intendono automaticamente aggiornati ed adeguati alle disposizioni europee, nazionali e regionali che verranno eventualmente emanate.
- 11) Il contenuto essenziale del presente accordo di contitolarità (allegato B) deve essere messo a disposizione degli interessati (anche tramite pubblicazione nel sito internet aziendale).
- 12) Le parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. n. 179 del 2012 convertito in Legge n. 22 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l'atto si intenderà perfezionato nel momento dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Data \_\_\_\_\_

Azienda Zero  
Il Direttore Generale

Azienda ULSS 9  
Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Cibardi

## ALLEGATO "A"

La presente appendice costituisce parte integrante ed inscindibile delle clausole dell'Accordo e deve essere compilata e sottoscritta delle Parti

Categoria interessati	Dati personali comuni	Dati ex art. 9 GDPR	Dati ex art. 10 GDPR
Pazienti/Utenti	X	X	X
Familiari/Conviventi/eredi/rappresentanti Legali dei pazienti/Utenti	X	X	NO
Avvocati	X	NO	NO
Consulenti tecnici	X	NO	NO
Dipendenti/collaboratori dell'Azienda coinvolti	X	NO	X
Operatori addetti all'inserimento dati	X	NO	NO

### Elenco trattamenti

Il sistema GSRC è uno strumento messo a disposizione da Azienda Zero (che opera in tal caso anche quale responsabile esterno del trattamento) a favore delle Aziende Sanitarie.

L'Azienda Sanitaria, quale contitolare, per finalità di gestione dei sinistri e del rischio clinico inserisce a sistema i dati relativi alle richieste di risarcimento danni per responsabilità medica e sanitaria, agli eventi sentinella e alle segnalazioni procedendo ai seguenti trattamenti: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione o distruzione.

Azienda Zero, quale contitolare, per le finalità di governo clinico e di gestione dei sinistri, oltre che a fini statistici, svolge i seguenti trattamenti: consultazione, estrazione, organizzazione, strutturazione. La comunicazione avviene solo a seguito di anonimizzazione dei dati.

Azienda Zero, in qualità di proprietaria e gestore del sistema informatico GSRC svolge, inoltre, i seguenti compiti :

- Attività finalizzata al funzionamento, gestione, aggiornamento e mantenimento del sistema GSRC
- Recupero e memorizzazione dei dati inseriti
- Consente agli operatori autorizzati dell'Azienda Sanitaria e di Azienda Zero di accedere ai dati personali attraverso la piattaforma, amministra e monitora l'accesso alla stessa
- Fornisce supporto tecnico informatico da parte del personale addetto

### Responsabili esterni del trattamento dati

Azienda Zero per l'esecuzione del trattamento si avvale di fornitori esterni, nominati responsabili esterni del trattamento.

### Durata del trattamento

Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria conservano i dati personali condivisi sopra indicati per il tempo necessario alla gestione dei sinistri e/o del contenzioso giudiziale relativo allo stesso, nonché per le valutazioni relative al rischio clinico, nei limiti del termine di prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. del codice civile, salvo periodo più lungo qualora sia necessario per ottemperare ad un obbligo legale o per necessità ulteriore di difesa relativamente allo stesso sinistro.

Successivamente, per la finalità di governo clinico e della spesa, i dati saranno anonimizzati o trattati in forma aggregata.

Data \_\_\_\_\_

Azienda Zero  
Il Direttore Generale

Azienda ULSS 9  
Il Direttore Generale  
Dot. Pietro Girardi

## ALLEGATO "B"

### **CONTENUTO ESSENZIALE DELL'ACCORDO** **PER LA CONTITOLARITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI** **ai sensi dell' artt. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

Premesso che:

1. la Regione del Veneto con DGR n. 573/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/2009, ha delineato un nuovo modello regionale per la gestione dei sinistri dipendenti da responsabilità medica e approvato le "Linee guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende ULSS del Sistema Sanitario Regionale". Il modello, è stato integrato con la Delibera n. 567/2015 prevedendo una ripartizione in 5 aree territoriali, ciascuna delle quali gestisce le richieste di risarcimento che pervengono alle Aziende sanitarie in essa aggregate, mediante l'istituzione di un Ufficio Sinistri Centrale in ciascuna area e dei Comitati Valutazione Sinistri aziendali;
2. che il modello regionale prevede un sistema misto di gestione del rischio, pertanto gli aspetti contrattuali – assicurativi delle richieste di risarcimento sono gestite per il tramite del broker regionale Willis Tower Watson/Arena broker;
3. l'attività di trattazione e definizione dei sinistri, sia stragiudiziale sia giudiziale, è supportata dall'implementazione del gestionale informatico registrato in una piattaforma regionale (GSRC) a cui accedono gli uffici sinistri aziendali e centrali, solo per l'Area di competenza territoriale, e secondo profili di accesso debitamente autorizzati da Azienda Zero;
4. il modello regionale di gestione dei sinistri prevede l'intensificazione dell'azione di prevenzione del contenzioso e il miglioramento continuo di appropriatezza e sicurezza dei percorsi di cura e assistenziali da operarsi mediante ed in sinergia con le attività di gestione del rischio clinico;
5. anche detta attività di contenimento e miglioramento è supportata dal gestionale informatico attraverso la sezione dedicata all'analisi di circostanze e fattori contribuenti, secondo i criteri propri del rischio clinico, per lo studio e la prevenzione degli eventi, a cui accedono i risk manager aziendali secondo specifiche profilazioni per competenza debitamente autorizzate da Azienda Zero;
6. il software regionale GSRC gestisce anche l'inserimento, da parte dei risk manager aziendali, e la validazione, da parte dell'UOC rischio clinico di Azienda Zero, degli eventi sentinella al fine di ottemperare al debito informativo verso il Ministero della Salute (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità – SIMES);
7. con Delibera regionale n. 2255/2016, il software regionale è stato ulteriormente integrato con la sezione dedicata alla gestione delle Segnalazioni (*incident reporting*) che pervengono ai risk manager aziendali per le analisi di competenza come indicato al punto 4;
8. l'art. 2 lettera g) della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha attribuito ad Azienda Zero le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, tra cui il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale e il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni, oltre alla produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza regionale, nonché il monitoraggio degli obiettivi di salute assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie;

Nel rispetto della normativa sulla privacy, si informano i Sig.ri Interessati che Azienda Zero e l'Azienda ULSS 9 trattano i Vostrì dati personali, ciascuna per le proprie specifiche finalità come descritto in premessa.

Fermo restando che entrambe le parti osservano i principi e rispettano gli obblighi imposti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, si segnala in particolare che:

- L'Azienda ULSS 9 tratta i Vostri dati personali [*compresi quelli relativi allo stato di salute/a condanne penali e reati*] al fine di gestire i reclami, le richieste di risarcimento e/o le segnalazioni di eventi avversi e, pertanto, in relazione alle suddette finalità adempie a tutti gli obblighi in materia (es. rilascia l'informativa, raccoglie il consenso eventualmente necessario, ecc.);

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt 15-21 del GDPR potrete contattare:

- Azienda ULSS 9 (Punto di contatto) al seguente recapito: [inserire il dato di contatto]affari.generali@aulss9.veneto.it
- Azienda Zero al seguente recapito: [aagg.assicurativi@azero.veneto.it].

*\*N:B: Il contenuto essenziale di questo accordo di Contitolarità deve essere messo a disposizione dell'Interessato*